secondo le modifiche apportate dalla **legge di revisione costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3**

La Costituzione della Repubblica Italiana

Il potere legislativo in materia di turismo in base all'**art. 117 della Costituzione**, **in vigore (dal 2001)**

Articolo 117, comma 1

La potestà legislativa [ordinaria] è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Potere legislativo «pariordinato»
ma …….

(segue): Il potere legislativo in materia di turismo in base all'art. 117 della Costituzione, in vigore (dal 2001)

Articolo 117, comma 2

Lo **Stato** ha **legislazione esclusiva** nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

(segue): Il potere legislativo in materia di turismo in base all'art. 117 della Costituzione, in vigore (dal 2001)

(segue) comma 2 dell'articolo 117

Lo **Stato** ha **legislazione esclusiva** nelle seguenti materie:

……

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

(segue): Il potere legislativo in materia di turismo in base all'art. 117 della Costituzione, in vigore (dal 2001)

Articolo 117, comma 3

Sono materie di **legislazione concorrente** quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

(segue): Il potere legislativo in materia di turismo in base all'art. 117 della Costituzione, in vigore (dal 2001)

Articolo 117, comma 4

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata [*in via esclusiva o concorrente*] alla legislazione dello Stato.

Competenza legislativa esclusiva (o piena) delle Regioni in materia di turismo?

…. No. Attenzione:

Articolo 117, comma 2

Lo **Stato** ha **legislazione esclusiva** nelle seguenti materie:

…

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

…

Articolo 117, comma 4

Spetta alle Regioni la potestà legislativa [***per le norme di diritto amministrativo***] in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata [*in via esclusiva o concorrente*] alla legislazione dello Stato.

Competenza legislativa **statale**:

- per le norme di **diritto privato** del turismo
- per le norme di **diritto penale** del turismo
- per le **norme processuali** del turismo

Competenza legislativa **regionale**:

- Per le norme di **diritto amministravo** del turismo

Nessuna norma legislativa statale di diritto amministrativo?

(in base alla legge, secondo il principio costituzionale dell'art. 97: **«I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge»)**

Poteri amministrativi in materia di turismo ():

- Compiti di promozione ed accoglienza turistica
- Compiti di autorizzazione e controllo sull'attività di ricezione turistica (alberghi, ecc.)
- Compiti di autorizzazione e controllo sull'attività delle agenzie di viaggio e turismo
- Compiti relativi alle professioni turistiche (provvedimento di abilitazione professionale)
- Compiti di finanziamento pubblico (aiuti finanziari alle imprese turistiche)
- Compiti fiscali (riscossione tributaria in materia di turismo)

Il potere amministrativo in materia di turismo in base all'art. 118 della Costituzione**, in vigore (dal 2001)**

Articolo 118, comma 1

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

STATO

REGIONI

CITTA' METROPOLITANE

PROVINCE

COMUNI

(segue) il potere amministrativo in materia di turismo in base all'art. 118 della Costituzione, in vigore (dal 2001)

Articolo 118, comma 1

Le funzioni amministrative sono **attribuite** ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano **conferite** a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

dalla legge

Legge regionale «la promozione e l'informazione turistica sono compiti di rilevante interesse pubblico, **attribuiti ai Comuni, singoli o associati**»

Legge regionale «la promozione e l'informazione turistica sono compiti di rilevante interesse pubblico, **attribuiti alle Province**»

Legge regionale «la promozione e l'informazione turistica sono compiti di rilevante interesse pubblico, **della Regione**»

Ma se si ravvisano compiti amministrativi in materia di turismo da esercitare unitariamente a livello nazionale (sotto la responsabilità dell'amministrazione statale), come per esempio i seguenti:

a) promozione e comunicazione dell'immagine internazionale dell'Italia; azioni di impulso e di sostegno del «marchio Italia» nel mondo;
b) piani strategici e sistematici per lo sviluppo complessivo del turismo in Italia;
c) sviluppo e promozione delle attività volte alla internazionalizzazione delle imprese turistiche italiane e alla realizzazione di grandi interventi infrastrutturali di interesse turistico nazionale

… tali compiti <u>non possono</u> essere conferiti allo Stato da una legge regionale.

E' necessaria la <u>legge statale</u> per trattenere compiti amministrativi, all'<u>amministrazione statale</u>

Legittimazione del potere legislativo statale in materia di turismo, per il conferimento di compiti amministrativi allo Stato, secondo i principi di sussidiarietà e maggiore adeguatezza nell'esercizio delle funzioni, in base all'art. 118 comma 1 Cost.

Articolo 118, comma 1

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

STATO

REGIONI

CITTA' METROPOLITANE

PROVINCE

COMUNI

E' necessaria la <u>legge statale</u> per trattenere compiti amministrativi, all'<u>amministrazione statale</u>

Legittimazione del potere legislativo statale in materia di turismo, per il conferimento di compiti amministrativi allo Stato, secondo i principi di sussidiarietà e maggiore adeguatezza nell'esercizio delle funzioni, in base all'art. 118 comma 1 Cost.

… pertanto, POTERE LEGISLATIVO IN MATERIA DI TURISMO

dello STATO

- per le norme di diritto privato (art. 117, c. 2, lett. l, Cost.)
- per le norme di diritto penale (art. 117, c. 2, lett. l, Cost.)
- per le norme processuali (art. 117, c. 2, lett. l, Cost.)
- (eccezionalmente) per il conferimento di funzioni amministrative allo Stato, in quanto insuscettibili di essere esercitate in modo frazionato, al livello delle amministrazioni regionali o di enti locali (art. 118, c. 1, Cost.)

delle REGIONI

- (normalmente) per le norme di diritto amministrativo e il conferimento di funzioni amministrative (art. 117, c. 4, Cost.)

La Costituzione della Repubblica Italiana

Testo vigente

Le Regioni iniziano tutte ad approvare leggi, nelle **materie di loro competenza**, ma affiorano **limiti impliciti**, fra cui:

Limite del diritto privato:
“la regolamentazione dei rapporti privatistici appartiene alla competenza istituzionale dello Stato, giacché ad essa sottostanno esigenze di unità e di eguaglianza che possono essere salvaguardate solo se esclusivamente all’ente esponenziale dell’intera collettività nazionale è riconosciuto il potere di emanare norme in proposito” (varie sentenze della della Corte costituzionale, fra cui sentenza 27 luglio 1972, n. 154)

Limite del diritto penale:
la sola fonte del potere punitivo è la legge statale e le Regioni non dispongono di alcuna competenza che le abiliti a introdurre, rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste dalle leggi dello Stato in tale materia; non possono in particolare considerare lecita un’attività penalmente sanzionata nell’ordinamento nazionale (varie sentenze della Corte costituzionale).

legge regionale – disciplina relativa alla autorizzazione e al controllo sull'attività delle agenzie di viaggio e turismo – limite del «diritto privato»

Caso «Agenzie di viaggio e turismo»

- **Legge della Regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27**





Legge 15 maggio 1983, n. 217

9. *Agenzie di viaggio e turismo.*
1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, …
2. L'esercizio delle attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali:
a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere.
3. Il rilascio dell'autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.
4. Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.

l.r. Lombardia n. 27 del 1996

Art. 4 (Autorizzazione per l' apertura e l' esercizio delle agenzie di viaggio e turismo)

1. L' esercizio dell' attività delle agenzie di viaggio e turismo e delle loro filiali è soggetto a preventiva autorizzazione rilasciata dalla provincia nel cui ambito territoriale ha sede l' agenzia.

Art. 14 (Requisiti professionali del direttore tecnico)

1. La responsabilità tecnica dell' agenzia di viaggio e turismo è affidata ad un direttore iscritto nel registro di cui all' art. 16.
2. Sono iscritti, su domanda, nel registro coloro che hanno conseguito l'attestato di idoneità all' attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, previo superamento dell' esame previsto all' art. 15.

….

4. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività in una sola agenzia, o filiale, a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro che può essere di dipendenza o di collaborazione continuativa e coordinata.

Corte costituzionale sentenza n. 362 del 1998

….

La definizione delle agenzie di viaggio e turismo è contenuta nell'articolo 9 della legge 17 marzo 1983, n. 217. Da questa disposizione, che funge da principio al quale la legislazione regionale, in forza dell'articolo 117 della Costituzione, é vincolata ad attenersi, emerge una configurazione unitaria delle agenzie. Queste sono definite, testualmente, imprese, termine dotato di una attitudine qualificatoria non equivoca, che rimanda, per l'ovvia esigenza di lettura sistematica della disposizione, alla nozione di impresa desumibile dagli articoli 2082 e 2555 del codice civile, riguardanti, rispettivamente, l'imprenditore e l'azienda: il primo è colui che esercita professionalmente una attività economica per la produzione o lo scambio di beni o servizi; la seconda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. **Le filiali, le sedi secondarie, o le altre articolazioni territoriali della attività produttiva (uffici, punti vendita, ecc.) non costituiscono, nel nostro ordinamento, entità separate dall'azienda, nè centro autonomo di imputazione di interessi economici distinti da quelli che fanno capo all'imprenditore**. ….

(segue) Corte costituzionale sentenza n. 362 del 1998

… Non si vuol dire che sarebbe inibito al legislatore nazionale stabilire, avuto riguardo alle caratteristiche peculiari dell'attività produttiva nei diversi settori economici e degli interessi pubblici che siano in essi coinvolti, oneri o limitazioni suscettibili di attenuare la configurazione unitaria dell'impresa quale scaturisce dal diritto comune, ed attribuire autonoma rilevanza, a determinati fini, alle singole unità produttive nelle quali l'impresa sia strutturata. Ma non vi è alcun elemento nell'articolo 9 della legge quadro che consenta di ritenere che il legislatore statale, nel porre con esso un principio fondamentale della materia del turismo, abbia inteso discostarsi, agli effetti della definizione di impresa, dalle risapute nozioni del diritto commerciale e che abbia voluto permettere che nelle singole legislazioni regionali divenisse impresa una realtà più circoscritta, diversa da quella prevista e regolata nell'ordinamento generale. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di produzione e di intermediazione nei servizi turistici riguarda, nell'articolo 9, l'impresa come entità unitaria e non le filiali o le sedi secondarie che l'imprenditore abbia istituito o intenda istituire.

……



legge regionale – disciplina relativa ai bed & breakfast – limite del «diritto privato»

Caso «Bed & Breakfast»

- **Legge della Regione Lombardia 16 luglio 2007, n. 15**





L.R. Lombardia 16 luglio 2007 n. 15 - Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo.

Art. 45 - *Servizio di ospitalità turistica bed & breakfast*

1. È denominata bed & breakfast l'attività di carattere saltuario svolta da privati che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione.
2. La Giunta regionale definisce un apposito marchio identificativo bed & breakfast che può essere affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.
3. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
4. L'attività è esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell'assemblea dei condomini, in unità condominiali; comunque l'esercizio dell'attività non determina il cambio della destinazione d'uso dell'immobile.
5. L'attività può essere esercitata in non più di quattro stanze con un massimo di dodici posti letto; qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. I locali devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.
6. Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente.

…..

SENTENZA 14 novembre 2008, N. 369

La questione, rilevante nel giudizio *a quo*, è fondata.

Questa Corte ha più volte affermato che, nelle materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, la regolamentazione statale, in forza dell'art. 117, secondo comma, lettera *l*) Cost., pone un limite diretto a evitare che la norma regionale incida su un principio di ordinamento civile. **Questa Corte ha altresì precisato che l'esigenza di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che, nell'ambito dell'ordinamento civile, disciplinano i rapporti giuridici fra privati deve ritenersi una esplicazione del principio costituzionale di eguaglianza** (da ultimo sentenze n. 189, n. 95 e n. 24 del 2007).

Nel caso in esame, la specifica **norma censurata incide direttamente sul rapporto civilistico tra condomini e condominio**. Essa, infatti, pur inserita in un contesto di norme dettate a presidio di finalità turistiche, è destinata **a regolamentare l'interesse, tipicamente privatistico, del decoro e della quiete nel condominio**.

A tal fine, **la disposizione censurata disciplina la materia condominiale in modo difforme e più severo rispetto a quanto disposto dal codice civile e, in particolare, dagli artt. 1135 e 1138**. Tali norme sanciscono che l'assemblea dei condomini non ha altri poteri rispetto a quelli fissati tassativamente dal codice e non può porre limitazioni alla sfera di proprietà dei singoli condomini, a meno che le predette limitazioni non siano specificatamente accettate o nei singoli atti d'acquisto o mediante approvazione del regolamento di condominio.

L'attinenza della norma alla materia condominiale determina, dunque, la lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost.

LA CORTE COSTITUZIONALE *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 4, della legge della Regione Lombardia 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo